

REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE GIOVANI ALBERGATORI

ARTICOLO 1

Denominazione

1. 1. In seno alla Federalberghi – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - è costituito a norma dello Statuto federale il Comitato Nazionale Giovani Albergatori, che ha sede in Roma presso la Federazione medesima.

ARTICOLO 2

Finalità

1. 1. Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori:

- a) a) promuove la crescita professionale dei giovani imprenditori;
- b) b) sostiene l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali;
- c) c) stimola lo spirito associativo e la professionalità degli albergatori attraverso mirati programmi di formazione ed aggiornamento professionale e sindacale;
- d) d) promuove lo sviluppo di una nuova coscienza e cultura dell'impresa europea al fine di favorire il riavvicinamento delle legislazioni turistiche degli Stati membri;
- e) e) promuove, la costituzione dei Comitati Territoriali Giovani Albergatori, d'intesa con le Associazioni Territoriali della Federazione.
- f) f) Promuove ed attua previa approvazione degli organi federali iniziative a sostegno delle attività Federali ed in particolare dei Giovani Albergatori.

ARTICOLO 3

Composizione del Comitato Nazionale Giovani Albergatori

1. 1. Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori è composto da un delegato per ciascuna delle Associazioni territoriali aderenti alla Federazione.

2. 2. L'Associazione territoriale designa come componente del Comitato Nazionale il rappresentante eletto dal Comitato Territoriale Giovani Albergatori tra i gestori di strutture alberghiere associate, con un'età non superiore ai 39 anni. Ove non risulti ancora costituito il Comitato territoriale, la designazione è effettuata temporaneamente dall'Associazione di quel territorio.

3. 3. Il Comitato Nazionale si riunisce in Assemblea almeno due volte l'anno e comunque sempre in occasione della Assemblea ordinaria della Federazione.

ARTICOLO 4

Organi

1. 1. Sono organi del Comitato Nazionale:

- a) a) l'Assemblea;
- b) b) il Consiglio Direttivo;
- c) c) la Giunta Esecutiva;
- d) d) il Presidente.

ARTICOLO 5

Modalità di convocazione e partecipazione negli organi

1.1. La convocazione degli organi è effettuata principalmente a mezzo lettera – fax, o posta elettronica da trasmettere almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

2.2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato Nazionale, o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

- 3.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo, del mese e dell'anno nonché l'ordine del giorno della riunione.
- 4.4. Le votazioni degli organi sono di norma palesi, salvo richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito, e salvo le votazioni che riguardano le persone.
- 5.5. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente dell'organo può delegare un altro componente dell'organo stesso, comunicandolo per iscritto in Federazione.
- 6.6. Ogni componente non può essere portatore oltre alla propria di più di una delega.
- 7.7. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto dalla carica il componente del Consiglio stesso o della Giunta che sia risultato assente a tre riunioni consecutive.
- 8.8. Le deliberazioni degli organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti presenti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

ARTICOLO 6

Assemblea

- 1.1. L'Assemblea è costituita da tutti i componenti del Comitato Nazionale.
- 2.2. Il Comitato Territoriale s'intende regolarmente costituito per poter esercitare il diritto di voto solamente dopo la comunicazione scritta dell'avvenuta sua costituzione da parte dell'Associazione territoriale, presso la sede del CNGA, accompagnata dal regolamento o statuto, armonizzato a quanto riportato nel regolamento nazionale del CNGA.
- 3.3. Il Delegato del Comitato Giovani territoriale è chiamato ad esprimere il voto in rappresentanza del proprio Comitato giovani d'appartenenza, per l'elezione del Presidente del CNGA. Il nome dei delegati dei Comitati Giovani deve essere comunicato in Federazione sette giorni prima delle elezioni.
- 4.4. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente del Comitato Nazionale.
- 5.5. Il Presidente nomina i tre Vice Presidenti.
- 6.6. Le candidature per la Presidenza vengono presentate alla Federazione due mesi prima della data fissata per il rinnovo della carica.

ARTICOLO 7

Consiglio Direttivo

- 1.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Comitato Nazionale, che lo presiede, dai tre Vice-Presidenti e da un rappresentante per ciascuna delle 19 Regioni e delle 2 Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai componenti della Giunta Esecutiva.
- 2.2. I rappresentanti delle 19 Regioni e delle 2 Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti dai delegati dei Comitati Giovani Territoriali appartenenti alla stessa Regione o provincia autonoma.
3. Il Presidente può cooptare nel Consiglio Direttivo un rappresentante per ogni Regione o provincia autonoma dove: non risulti ancora costituito alcun Comitato Giovani e la dove le Associazione territoriale non provvedono entro 30 giorni da avvenuta richiesta scritta a nominarne provvisoriamente uno.
4. Il Rappresentante Regionale nominato direttamente dal Presidente del CNGA non ha diritto di voto.
- 5.5. Il Consiglio Direttivo:
- a) a) elabora iniziative e progetti per l'attuazione delle finalità del Comitato Nazionale.
 - b) b) ratifica l'operato della Giunta Esecutiva e delibera su quanto da essa proposto.

ARTICOLO 8 Giunta Esecutiva

1.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente del Comitato Nazionale, che la presiede, dai due Vice-Presidenti e da non più di 12 membri scelti dal Presidente.

2 La Giunta Esecutiva è l'organo di governo del Comitato Nazionale, propone gli indirizzi generali del CNGA.

ARTICOLO 9 Presidente

1.1. Il Presidente:

a) a) ha la rappresentanza del Comitato Nazionale;

b) b) attua le deliberazioni degli organi collegiali;

c) c) nomina fino a 12 membri per la Giunta Esecutiva, con un massimo di due membri provenienti dalla stessa regione;

d) d) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri della Giunta, salvo ratifica successiva da parte della stessa;

e) e) conferisce ad un componente di Giunta Esecutiva proveniente da una Regione del Sud l'incarico di Coordinatore del Mezzogiorno, al fine di promuovere la nascita di nuovi comitati e di sviluppare e realizzare programmi ed iniziative specifiche sul territorio del Mezzogiorno;

f) f) può conferire deleghe specifiche a componenti della Giunta Esecutiva per iniziative o progetti particolari.

ARTICOLO 10 Durata cariche sociali

1.1. I componenti degli organi del Comitato Nazionale restano in carica per un quadriennio.

2.2. I componenti del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva ed il Presidente non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 11 Rinvio

1.1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dallo Statuto della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo.

ARTICOLO 12 Armonizzazione dei regolamenti

1.1. I Comitati territoriali già costituiti o in via di costituzione sono tenuti ad armonizzare i propri regolamenti ai principi contenuti nel presente regolamento e nello Statuto federale.